



# **Comune di Riola Sardo**

## **Provincia di Oristano**

---

### **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E SPETTACOLO VIAGGIANTE**

### **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DI SANT'ANNA**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 13-03-2014*

## **Titolo I**

### *DISPOSIZIONI GENERALI*

#### Art. 1

Il presente regolamento individua e disciplina le modalità di assegnazione dei posteggi, agli esercenti il commercio su aree pubbliche e agli esercenti le attività e attrazioni dello spettacolo viaggiante, in occasione della festività di S. Anna che si svolge a Riola Sardo il 26 luglio, nel rispetto dei criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n.15/15 del 19.04.2007.

#### Art. 2

Nell'allegata planimetria sono individuate quattro aree distinte nelle quali sono indicati i posteggi da assegnare, rispettivamente:

- 1) al settore non alimentare,
- 2) al settore alimentare di prodotti pronti (es. torroni e dolci sardi),
- 3) settore alimentare di prodotti cotti al momento (es. autobar),
- 4) alle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Nell'area "settore alimentare di prodotti pronti" un posteggio è riservato agli imprenditori agricoli.

I posteggi individuati saranno assegnati per il periodo richiesto e comunque compreso tra i due giorni antecedenti e i quattro successivi alla festività.

#### Art. 3

In caso di esigenze particolari, la Giunta Comunale può individuare diverse e/o ulteriori aree.

L'Ufficio di Polizia Locale mette a disposizione dei richiedenti il presente regolamento e la planimetria delle aree individuate, per una consultazione in loco.

Gli interessati possono fare copia del regolamento e della planimetria a proprie spese, oppure richiederne copia al Comune previo pagamento dei relativi diritti.

## **Titolo II**

### *DEL COMMERCIO AMBULANTE*

#### Art. 4

Nell'ambito di ciascuna area appositamente individuata, saranno delimitati e numerati i posteggi da assegnare stabilmente ai richiedenti che possiedono i requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento, sulla base della graduatoria di cui al citato articolo.

#### Art. 5

La domanda di concessione del posteggio, in competente bollo, indirizzata al responsabile del servizio amministrativo del Comune di Riola Sardo, inviata mediante servizio postale, posta elettronica certificata o presentata a mano all'ufficio protocollo del Comune, deve essere inoltrata dai soggetti interessati nel periodo dal 1° gennaio al 30 maggio di ciascun anno.

Le domande che perverranno al Comune oltre i termini predetti non saranno prese in considerazione nella prima fase di assegnazione dei posteggi.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare:

- le proprie generalità ( nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA)
- numero, data e tipologia (settore) dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- la Camera di Commercio in cui è iscritto e il numero di iscrizione;
- il periodo di occupazione richiesto;

alla domanda deve essere allegata una copia leggibile dell'autorizzazione all'esercizio del commercio.

## Art. 6

Le dimensioni dei posteggi, comprensive degli spazi destinati agli autoveicoli attrezzati per la vendita o somministrazione, sono predeterminati dagli uffici comunali sulla base delle aree disponibili.

Le caratteristiche degli impianti e delle attrezzature sono quelle stabilite dalla normativa vigente.

## Art. 7

I posteggi vengono assegnati dal responsabile del servizio amministrativo, previa istruttoria delle pratiche effettuata dall'Ufficio di Polizia Locale, responsabile del procedimento. Il numero del posteggio assegnato verrà comunicato per iscritto direttamente al richiedente.

I posteggi vengono assegnati per l'intera durata della manifestazione ai possessori di valido titolo per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, che ne abbiano fatto richiesta nei modi e nei termini indicati dal presente regolamento.

L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata, tra tutti gli aventi diritto che hanno fatto richiesta, secondo le seguenti priorità di attribuzione:

- a) maggior numero di presenze effettive cumulate negli ultimi dieci anni, risultante dalla documentazione agli atti del Comune.
- b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
- c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;

In ulteriore subordine progressivo:

- presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
- numero familiari a carico;
- anzianità del richiedente;
- anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
- anzianità della iscrizione al registro delle imprese;

Nel caso in cui l'autorizzazione sia stata rilasciata a seguito di conversione della precedente licenza o modifica di una precedente autorizzazione e nella stessa non sia certificata la data di primo rilascio sarà cura del venditore presentare idonea documentazione attestante la data di rilascio della stessa o l'anzianità della iscrizione al registro delle imprese.

I posteggi saranno assegnati in ordine numerico partendo dal primo in graduatoria.

Nel caso in cui, dopo la prima assegnazione dei posteggi ai richiedenti in graduatoria, risultino ancora spazi disponibili, i posteggi liberi possono essere assegnati anche a coloro che hanno fatto richiesta oltre i termini previsti dal presente regolamento, applicando i criteri di cui al presente articolo.

La concessione dei posteggi è subordinata alla esibizione della ricevuta di pagamento per l'occupazione del suolo pubblico per gli anni di presenza, riferito almeno all'ultimo quinquennio.

La concessione ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.

Dovrà essere stipulata apposita convenzione per la concessione decennale del posteggio. L'occupazione in ciascuno degli anni di cui alla convenzione sarà subordinata alla esibizione del pagamento del COSAP per l'anno di riferimento.

Negli anni successivi al primo, qualora si rendessero disponibili dei posteggi, la graduatoria sarà integrata con l'assegnazione sino alla scadenza della convenzione decennale originaria, seguendo i criteri di cui al presente articolo.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate nell'anno in cui i posteggi si sono resi disponibili; non saranno considerate valide le domande presentate negli anni precedenti.

Su richiesta scritta degli interessati e previo accordo tra gli stessi ambulanti possono essere autorizzati dal responsabile del servizio gli scambi di posteggio all'interno della stessa area.

La mancata occupazione del posteggio senza motivata e documentata comunicazione al Comune, comporterà la perdita del diritto all'occupazione di quel posteggio per gli anni successivi.

L'eventuale rinuncia al posteggio assegnato, da parte degli assegnatari, deve avvenire entro e non oltre il termine del 30 giugno.

E' consentito agli assegnatari di altri posteggi della stessa area richiedere la concessione del posteggio resosi libero.

#### Art. 8

I posteggi non occupati per motivata indisponibilità del titolare, possono essere assegnati a coloro che hanno ne fatto richiesta, applicando i criteri di cui al precedente art.7.

In questo caso i posteggi non resteranno assegnati per gli anni successivi, ma la presenza potrà costituire titolo per le successive assegnazioni di posteggi che si dovessero rendere disponibili.

#### Art. 9

I venditori devono occupare esclusivamente il posteggio loro assegnato ed osservare le norme igienico sanitarie, di polizia stradale e di pubblica sicurezza,.

Le corsie di passaggio per il pubblico, fra le installazioni degli esercizi, non potranno essere di larghezza inferiore a metri 2,50 e i passaggi devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m.1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

Tutti gli assegnatari dei posteggi devono pagare anticipatamente, entro il 30 giugno di ciascun anno, il canone per l'occupazione del suolo pubblico, che sarà calcolato sulla base degli importi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale. La ricevuta del pagamento dovrà esser trasmessa dall'assegnatario entro 5 giorni dalla data del medesimo pagamento.

I posteggi assegnati devono essere occupati entro l'orario indicato dal Comune nella lettera di assegnazione e riportato anche nel sito internet istituzionale dell'Ente.

Dopo tale orario è riservata alla Polizia Locale la facoltà di consentire l'accesso nelle zone dove sono già stati sistemati i banchi di vendita, previa verifica che l'autorizzazione non crei intralci o situazioni di pericolo dovute al passaggio di mezzi tra le bancarelle già installate.

Dopo l'orario indicato come termine ultimo per l'installazione dei banchi di vendita, la Polizia Locale può provvedere all'assegnazione dei posti liberi ad eventuali richiedenti presenti in loco.

#### Art. 10

Il Comune, a garanzia di eventuali danni al patrimonio comunale ed al mancato rispetto dell'obbligo di ripristino e pulizia dell'area assegnata, può richiedere a ciascun concessionario il versamento di una cauzione, nella misura e con le modalità previste dalla Giunta Comunale.

#### Art. 11

E' vietato esercitare l'attività fuori dagli spazi concessi come posteggi o in zone dove non è previsto l'esercizio dell'attività di commercio.

La violazione di quanto sopra comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

### **Titolo III**

#### *DELLE ATTIVITÀ E ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE*

#### Art. 12

I titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività e attrazioni dello spettacolo viaggiante possono fare richiesta di concessione di un posteggio per lo svolgimento delle proprie attività in occasione della festività di S. Anna presentando apposita domanda in bollo al responsabile del servizio amministrativo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 maggio di ciascun anno.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare:

- le proprie generalità ( nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA)
- data e numero dell' autorizzazione;
- la Camera di Commercio o eventuali albi professionali in cui è iscritto e il numero di iscrizione;
- dichiarazione di inizio attività rilasciata dalla S.I.A.E. (se necessario);
- le dimensioni dello spazio e il periodo di occupazione;

Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, mentre le autorizzazioni all'esercizio dell'attività saranno rilasciate dal SUAP al quale andrà trasmessa tutta la documentazione necessaria.

La concessione del suolo pubblico è subordinata alla esibizione della ricevuta di pagamento per l'occupazione per gli anni precedenti di presenza, riferito almeno all'ultimo quinquennio.

#### Art. 13

I posteggi vengono assegnati ai titolari di autorizzazione, che ne fanno richiesta nei modi e nei termini indicati nel presente regolamento per l'intera durata della manifestazione, dal responsabile del servizio amministrativo, sulla base di apposita graduatoria e compatibilmente con le aree disponibili.

La graduatoria sarà formulata secondo i criteri previsti dall'art. 7 del presente regolamento.

I titolari ed esercenti di giochi e attrazioni che hanno ottenuto il posteggio devono attenersi a quanto previsto dall'art. 9 e provvedere al pagamento dell'eventuale cauzione di cui all'art. 10.

#### Art. 14

Nel caso in cui, dopo la prima assegnazione dei posteggi ai richiedenti in graduatoria, risultino ancora spazi disponibili, i posteggi liberi possono essere assegnati anche a coloro che hanno fatto richiesta oltre i termini previsti dal presente regolamento.

Anche in questo caso saranno applicati i criteri previsti dall'art. 7 del presente regolamento.

#### Art. 15

Dall'inizio dello spettacolo pirotecnico e fino alla sua conclusione deve essere interrotto il funzionamento delle attrazioni, con spegnimento delle luci e delle musiche. Sono consentite solo le luci indispensabili all'illuminazione delle strutture e dell'area che non devono, in qualunque caso, interferire con la visibilità dello spettacolo pirotecnico.

La violazione di quanto sopra sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con l'applicazione della misura massima della sanzione;

E' vietato esercitare l'attività fuori dagli spazi concessi come posteggi o in zone dove non è previsto l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo attrazioni dello spettacolo viaggiante.

La violazione di quanto sopra comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

### **Titolo IV** *NORME FINALI*

#### Art. 16

Il presente regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si farà riferimento ai regolamenti e leggi vigenti.

Il presente regolamento sostituisce tutti i precedenti e abroga ogni altro atto con esso incompatibile.